

TI_GERICHTE 30.2002.36 vom 18. Oktober 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-10-18, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2002.36

FR: TI_GERICHTE 30.2002.36 du 18 octobre 2002

IT: TI_GERICHTE 30.2002.36 del 18 ottobre 2002

Volltext

Incarto n.30.2002.36/AMM

24751/903

Bellinzona

7 maggio 2003

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Carmela Fiorini per statuire sul ricorso del 3 novembre 2002
presentato da

_____ , _____

contro

la decisione n. _____ / _____ del _____ 2002 emessa dalla Sezione della
circolazione, _____,

viste _____ le osservazioni del 7 novembre 2002 presentate dalla Sezione
della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che la Sezione della circolazione, con decisione del 18 ottobre 2002, ha inflitto a _____
_____ una multa di fr. 40.■, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.■ e le
spese di fr. 10.■, per i seguenti fatti accertati il 20 giugno 2002 in territorio di _____: "Ha
posteggiato il veicolo _____ superando la durata di parcheggio autorizzata";

che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48
cpv. 8 OSS;

che _____ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 3 novembre 2002 nel
quale postula in sostanza l'annullamento del querelato giudizio;

che in uno scritto del 7 novembre 2002 la Sezione della circolazione dichiara di astenersi
dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice "la più ampia facoltà di giudizio";

e considerato in diritto:

che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 48 cpv. 8 prima frase OSS, se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve di regola riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio;

che chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1 LCS); per il superamento breve della durata di parcheggio autorizzata, l'elenco allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS _____) commina una sanzione pecuniaria di fr. 40.■;

che la Sezione della circolazione ha multato l'insorgente, come detto, per avere superato la durata di parcheggio autorizzata, in violazione degli art. 27 cpv. 1 LCS e 48 cpv. 8 OSS;

che il ricorrente si duole ■ fra l'altro ■ di essersi semplicemente assentato dal veicolo il tempo necessario (circa 4 minuti) a racimolare le monete accettate dal parchimetro, sul quale era per altro scritto in matita "guasto", e di avere poi "inserito un pezzo di 1/2 fr. facendolo scattare ad indicare ca. 20 minuti di buono" (ricorso, pag. 2 in alto);

che dal fascicolo processuale non emerge nessun elemento atto a confutare la versione dei fatti fornita dall'interessato;

che in simili evenienze, non potendosi dimostrare la commissione del reato ascritto all'insorgente, si giustifica di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 n. 1 LCS; 48 cpv. 8 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia:1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

_____ , _____,

Sezione della circolazione, _____.

Il giudice:

La segretaria:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.